



REGIONE ABRUZZO

**Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia.**

“Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali”

Art.5

-Autorità competente-

1. L'autorità competente in materia di VIA, VA e VI è la Regione Abruzzo per il tramite dell'apposito Comitato di Coordinamento Regionale (CCR-VIA).
2. Il Comitato di Coordinamento è composto:
 - dal Direttore della Direzione “Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia”;
 - dal Dirigente del Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
 - dal Dirigente del Servizio Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve per l'Ambiente e il Territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
 - dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
 - dal Dirigente del Servizio Conservazione della natura e APE, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
 - dal Dirigente del Servizio Attività estrattive e minerarie, o a un funzionario del suo Servizio munito di delega;
 - dal Dirigente del Servizio Urbanistico della Provincia competente per territorio, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
 - dal Dirigente del Servizio Genio Civile competente per territorio, o da un funzionario;
 - dal Dirigente del Servizio Gestione rifiuti, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
 - dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro o suo delegato;
 - dal Dirigente del Servizio Opere marittime, qualità delle acque marine, o da un funzionario del suo Servizio munito di delega;
 - dal Dirigente del Servizio Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio, o da un suo delegato;
 - da numero 3 (tre) esperti in materia ambientale, designati dal Consiglio regionale.
3. Le sedute del Comitato, in seconda convocazione, sono valide con un minimo di 7 membri.





4. Con apposito atto di organizzazione interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del CCR-VIA.
5. Le autorizzazioni, i pareri ed i giudizi, di competenza del Comitato di Coordinamento Regionale, sono comunicati dal Direttore della Direzione "Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" al richiedente.
6. Ai componenti del Comitato, che non partecipano in rappresentanza di un Ente pubblico, si applica la L.R. 10 agosto 1973, n.35 e s.m. ed i. (2)